

OGGETTO: MISURE A FAVORE DELLA BIGENITORIALITA' -
ISTITUZIONE DI APPOSITO REGISTRO E PREDISPOSIZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale di Bologna

VISTA

la Convenzione sui diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20-11-1989, la quale stabilisce all'art. 18 comma I:

“Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. “

TENUTO CONTO

che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro paese, con legge di ratifica 76/1991;

TENUTO CONTO

della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985), che all'art. 5 afferma:

“Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

...

b) per fare in modo che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione

del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo”;

VISTO

L'art. 30 comma I della Costituzione italiana, secondo il quale

“ E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio”

RICHIAMATA

la legge n. 54/2006, tradotta nell'art. 337 ter c.c., che : introduce il principio della bigenitorialità come il diritto soggettivo del bambino affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione e istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;

elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;

prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;

estende la tutela educativa e affettiva del bambino agli ascendenti e ai propri parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

VALUTATO

che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità ;

PRESO ATTO

che la legge 54/2006 sull'affido condiviso rimane tuttora decisamente carente sul piano dell'attuazione, come emerge da un recente rilevamento operato dall' ISTAT sull'intero periodo 2005-2015 (Report novembre 2016 p. 13) e dalle Valutazioni contenute nella Circolare del MIUR n. 5336/2015

CONSIDERATO

che il Comune di Bologna, attraverso una serie di servizi e attività presenti sul territorio quali la consulenza alla coppia, la consulenza genitoriale e la mediazione familiare opera affinché il principio di bigenitorialità sia elemento fondante nelle pratiche di sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità;

VISTO

che l'Amministrazione Comunale promuove diverse tematiche di interesse sociale;

che il sostegno al principio della bigenitorialità è meritevole di sfociare in iniziative concrete dal parte del Comune;

TENUTO CONTO

del fatto che la creazione e l'aggiornamento di un Registro Comunale della Bigenitorialità consentirà a chiunque lavori con i minori nell'esercizio delle professioni socio-sanitarie e delle professioni scolastiche (prestazioni sanitarie, consenso medico-pediatrico, firma pagella, iscrizione scolastica, gestione eventi religiosi, centri estivi ecc.) di inviare ad ambedue i genitori copie delle suddette comunicazioni;

SOTTOLINEATO

che sulla base delle considerazioni di cui sopra, con l'istituzione di tale Registro l'Amministrazione Comunale intende recepire e fare propri i principi già parte di normative internazionali e nazionali, evidenziando in

modo particolare che accanto al dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura – indispensabile per realizzare il diritto della donna a fruire di pari opportunità nel lavoro e nella vita privata - vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto/dovere di entrambi di partecipare, conoscendole, a tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

altresì che con la disponibilità di tale Registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di annotare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi di ogni comunicazione che lo riguardi;

che il registro sarà disciplinato da apposito regolamento e costituirà un segnale di attenzione e di civiltà nei confronti delle persone e delle famiglie, ma soprattutto dei bambini e delle bambine, allo scopo di prevenire motivi di risentimento e ridurre la conflittualità, eliminando squilibri legati all'essere o meno genitore co-residente;

VISTI

oltre ai già citati, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;

gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

RITENUTO

opportuno, per quanto sopra esposto, impegnare l'Amministrazione Comunale a che istituisca il "Registro della Bigenitorialità", che verrà disciplinato con altro atto a cura della Ripartizione Servizi Demografici

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate; ad

1) istituire, come già avvenuto in altre città italiane, un Registro per la bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli enti e le istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'articolo 45 del Codice Civile;

2) adottare apposito regolamento della bigenitorialità, che disciplini l'utilizzo e la tenuta del sopra citato registro, possibilmente affiancato da un protocollo di intesa con gli enti e le istituzioni che a qualsiasi titolo incidono sulla vita del minore;

3) attivare qualsiasi iniziativa che possa promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità a qualsiasi altro superiore livello, regionale come nazionale.

f.to consigliera Angiuli I.